

STATUTO

Art.1: E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Piccoli Fratelli Organizzazione di Volontariato", in sigla "Associazione Piccoli Fratelli ODV".

Art.2: L'Associazione ha sede in Modica, in via Sacro Cuore I° traversa 1A; può istituire sezioni distaccate ovunque ritenga opportuno nell'ambito del territorio nazionale ed ha durata illimitata.

Art.3: L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alle lettere a), b), c), i) e w) dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.4: L'Associazione si ispira al messaggio evangelico, con l'impegno a riscoprire e vivere in particolare i valori della condivisione, della solidarietà, della giustizia e della carità. Ad essa possono partecipare tutti coloro che, per non condividendo tale motivazione cristiana, sono disponibili ad impegnarsi per la promozione e la liberazione dell'uomo.

L'Associazione:

- a) Opera nel campo del disagio e dell'emarginazione sociale, in particolare della disabilità e della salute mentale, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni;
- b) Svolge un'azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendo il protagonismo delle persone e la loro piena partecipazione alla vita sociale e civile;
- c) Tende a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso iniziative di carattere culturale;
- d) Progetta e svolge attività di formazione e consulenza volte alla promozione, all'espansione, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi alla persona;
- e) Promuove nell'ambito del territorio il volontariato e la cultura della solidarietà, dei diritti e della pace;
- f) Promuove la formazione di cooperative di solidarietà sociale;
- g) Sostiene analoghe realtà in altri Stati.



Art.5: Per la realizzazione delle proprie iniziative l'Associazione:

- a) Attua fra i soci espressioni comunitarie fondate su una reciproca accoglienza fraterna, in modo che tutte le persone siano valorizzate in quanto tali e non per quello che riescono a produrre;
- b) Stimola il sorgere di servizi sanitari – o li gestisce in proprio – di riabilitazione fisica e psichica, di assistenza e di accoglienza anche abitativa (*case famiglia, comunità alloggio, centri di accoglienza ecc.*), di socializzazione e di ricreazione; promuove corsi di formazione, nonché esperienze di lavoro e attività sportive, eventi ricreativi e culturali, progetti di agricoltura sociale e di salvaguardia dell'ambiente.
- c) Realizza momenti d'incontro, seminari e convegni; pubblica articoli, riviste e libri, anche on line; gestisce siti web; può divenire test center per il rilascio di certificazioni accreditate di qualunque genere (es. patente europea del computer).
- d) Gestisce in proprio progetti di servizio civile e di volontariato internazionale.
- e) Collabora con Enti pubblici e privati, con associazioni, gruppi, sindacati e partiti, per un'azione comune diretta a rimuovere le cause originanti l'emarginazione.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione può convenzionarsi con Enti pubblici o privati, nonché associarsi, affiliarsi e collaborare con Associazioni, Cooperative ed Enti con finalità analoghe.

Art.6: L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art.7: Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.8: L'Assemblea della Associazione, su proposta del consiglio direttivo, stabilisce annualmente la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione di nuovi associati; inoltre stabilisce annualmente la quota minima da versare per singolo associato.



Per tutti i soci comunque in difficoltà, l'Associazione interverrà, anche in termini economici, nella forma che il Consiglio riterrà più opportuna, compreso l'esonero parziale o totale dal pagamento della quota annua.

I versamenti di cui sopra sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quote associative.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o universale.

Art.9: Possono far parte dell'Associazione quanti intendono accettare pienamente le finalità della stessa. L'età minima richiesta è di anni diciotto.

Possono aderire all'Associazione anche portatori di handicap psichico, dietro consenso del tutore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'ammissione o l'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, e per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa.

Ogni associato ha il diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione e ha diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.10: Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;



- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere,
- L'Organo di controllo.

Gli organi amministrativi dell'Associazione sono liberamente eleggibili dall'Assemblea secondo il principio del voto singolo.

Art.11: L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro marzo e del bilancio preventivo entro ottobre.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.12: L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati o almeno dalla maggioranza dei consiglieri in carica oppure dal collegio dei revisori.

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed è convocata previo avviso affisso nella sede dell'Associazione durante dieci giorni a quello stabilito o previa lettera semplice o mail recapitata ai soci.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Si può partecipare per delega, tuttavia ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.13: L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, compresi Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il Consiglio così nominato dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei membri del Consiglio cessi dall'incarico prima del termine stabilito, la composizione del Consiglio verrà integrata secondo le predette modalità o per cooptazione del Consiglio stesso fino alla successiva assemblea, rimanendo però immutata la scadenza dell'intero organo.



Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Art.14: Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.15: Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri ordinari, fatta eccezione per quanto riservato all'Assemblea: provvede agli atti necessari ed utili alla vita dell'Associazione, può assumere personale dipendente avente anche ruolo di coordinamento, stabilendone le retribuzioni e le mansioni. Può delegare a uno o più consiglieri in carica lo svolgimento di determinati atti.

Art.16: Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione e a maggioranza semplice nella successiva; dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia in campo negoziale che giudiziale e adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il Consiglio direttivo, ferma restando l'efficacia giuridica degli atti compiuti dal Presidente, provvederà a ratificare o meno tali provvedimenti.

Qualora il Consiglio non ratifichi l'operato del Presidente, sarà convocata entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per le valutazioni del caso.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del



Presidente.

Il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea con le stesse modalità del Presidente.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.17: Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnato da idonea relazione contabile. Il Tesoriere è responsabile solidalmente col Presidente dell'attività finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

Art.18: Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, nonché al compimento di tutti gli atti di segreteria.

Art.19: Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione, nonché i bilanci e i rendiconti, sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono visionabili da tutti i soci.

Art.20: L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.21: L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il consiglio direttivo presenta all'assemblea per l'esame e l'eventuale approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione dei revisori dei conti. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato della relazione dei revisori dei conti.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art.22: L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.23: L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.



Art.24: Per modificare il presente Statuto occorrono le maggioranze previste dall'art.12 dello stesso.

Art.25: Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro si provvederà da parte del Presidente del Tribunale di Ragusa.

Art.26: Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il Codice del Terzo Settore e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

ASSOCIAZIONE
SCOLI FRATELLI ONLUS
- MODICA -
Q. De Santis

Associazione Piccoli Fratelli onlus
Via Sacro Cuore I trav., 1/a
97015 Modica (Rg)
Cod. fisc. 90003240885

Verbale di Assemblea del 30/05/2022

In data 30/05/2022, alle ore 18, si è riunita presso la sede operativa sita a Modica in c/da Treppiedi, l'Assemblea dell'Associazione Piccoli Fratelli onlus., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il sig. Bonomo Giovanni, che, constatato che sono presenti n. 58 soci aventi diritto al voto su n. 87 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Garofalo Salvatore

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 maggio 2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

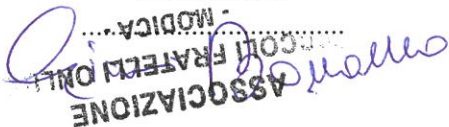
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

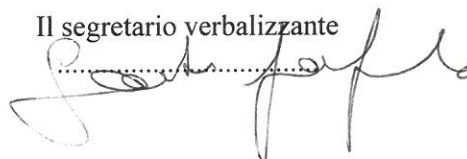
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Nessuno prendendo la parola sul punto 2 e null'altro essendovi su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,10.

Il Presidente

ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI ONLUS - MODICA

Il segretario verbalizzante




Salvo Garofalo <salvinobergoglio@gmail.com>

Fwd: I: registrazione verbale assemblea per adeguamento statuto Terzo Settore e Statuto aggiornato - Associazione Piccoli Fratelli onlus - cod. fisc. 90003240885

info@studiopoidomani.com <info@studiopoidomani.com>

15 luglio 2022 17:09

A: Salvo Garofalo <salvogarofalo76@gmail.com>

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: I: registrazione verbale assemblea per adeguamento statuto Terzo Settore e Statuto aggiornato - Associazione Piccoli Fratelli onlus - cod. fisc. 90003240885**Data:** Fri, 15 Jul 2022 13:53:52 +0000**Mittente:** DP RAGUSA - UT MODICA <dp.ragusa.utmodica@agenziaentrate.it>**A:** 'info@studiopoidomani.com' <info@studiopoidomani.com>

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che in data odierna quest'Ufficio ha proceduto alla registrazione della scrittura sopracitata, la stessa risulta registrata al nr 359/3/2022.
Distinti saluti.

-----Messaggio originale-----

Da: DP RAGUSA - UT MODICA <dp.ragusa.utmodica@agenziaentrate.it> Inviato: mercoledì 13 luglio 2022 12:41

A: BORZI' ANGELO <angelo.borzi01@agenziaentrate.it>

Oggetto: I: registrazione verbale assemblea per adeguamento statuto Terzo Settore e Statuto aggiornato - Associazione Piccoli Fratelli onlus - cod. fisc. 90003240885

-----Messaggio originale-----

Da: info@studiopoidomani.com <info@studiopoidomani.com> Inviato: mercoledì 29 giugno 2022 19:19

A: DP RAGUSA - UT MODICA <dp.ragusa.utmodica@agenziaentrate.it>

Oggetto: registrazione verbale assemblea per adeguamento statuto Terzo Settore e Statuto aggiornato - Associazione Piccoli Fratelli onlus - cod. fisc. 90003240885

Si allega quanto in oggetto con i relativi allegati.

Si fa presente che la registrazione del presente atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Cordiali saluti.

--

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com

 **MainServlet.pdf**
2K